

## CONFERENZA SECEM

DAI CERTIFICATI BIANCHI AI PPA: IL PUNTO E LE ATTUALI  
OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE

Avv. e Rain Svenja Bartels

Avv. Anna-Maria Desiderà

Rimini, 10 maggio 2023



# AGENDA

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Modelli di approvvigionamento |
| 2 | Corporate PPA                 |
| 3 | Certificati Bianchi           |
| 4 | Le novità                     |
| 5 | Contatti                      |



# MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA



# MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA

| Modello                             | Definizione                                                                                                                     | Stato dell'arte                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPA virtuale                        | Contratto finanziario (contratto per differenza), nessuna consegna fisica, è strumento di hedging.                              | Strumento complesso, strumento finanziario.<br>Strumento in uso.                         |
| Corporate PPA                       | Vendita di energia da rinnovabili dal produttore ad un privato (azienda).                                                       | Vedasi slide successiva.                                                                 |
| PPA in CER                          | Vendita delle eccedenze ad un terzo / acquisto di ulteriore energia necessaria.                                                 | Attesa quadro regolamentare CER completo.                                                |
| PPA in Consorzi                     | Un soggetto raggruppa più aziende in un consorzio per l'acquisto di energia verde (non necessariamente prodotta in Italia).     | Set contrattuale molto complesso (es. regolamento consorzio).                            |
| PPA su Bacheca GME e Energy Release | Vedasi piattaforma GME e GSE.                                                                                                   | Utilizzato molto poco.                                                                   |
| PPA in forma SEU                    | Vendita di energia di un impianto a energia rinnovabile ad un solo acquirente nello stesso sito, connessi tramite cavo privato. | Modello in uso ormai da anni con struttura contrattuale molto simile a un Corporate PPA. |

# MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA

| Modello                             | Definizione                                                                                                                     | Stato dell'arte                                                                          | Valutazione                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPA virtuale                        | Contratto finanziario (contratto per differenza), nessuna consegna fisica, è strumento di hedging.                              | Strumento complesso, strumento finanziario. Strumento in uso.                            |    |
| Corporate PPA                       | Vendita di energia da rinnovabili dal produttore ad un privato (azienda).                                                       | Vedasi slide successiva.                                                                 |    |
| PPA in CER                          | Vendita delle eccedenze ad un terzo / acquisto di ulteriore energia necessaria.                                                 | Attesa quadro regolamentare CER completo.                                                |    |
| PPA in Consorzi                     | Un soggetto raggruppa più aziende in un consorzio per l'acquisto di energia verde (non necessariamente prodotta in Italia).     | Set contrattuale molto complesso (es. regolamento consorzio).                            |    |
| PPA su Bacheca GME e Energy Release | Vedasi piattaforma GME e GSE.                                                                                                   | Utilizzato molto poco.                                                                   |  |
| PPA in forma SEU                    | Vendita di energia di un impianto a energia rinnovabile ad un solo acquirente nello stesso sito, connessi tramite cavo privato. | Modello in uso ormai da anni con struttura contrattuale molto simile a un Corporate PPA. |  |

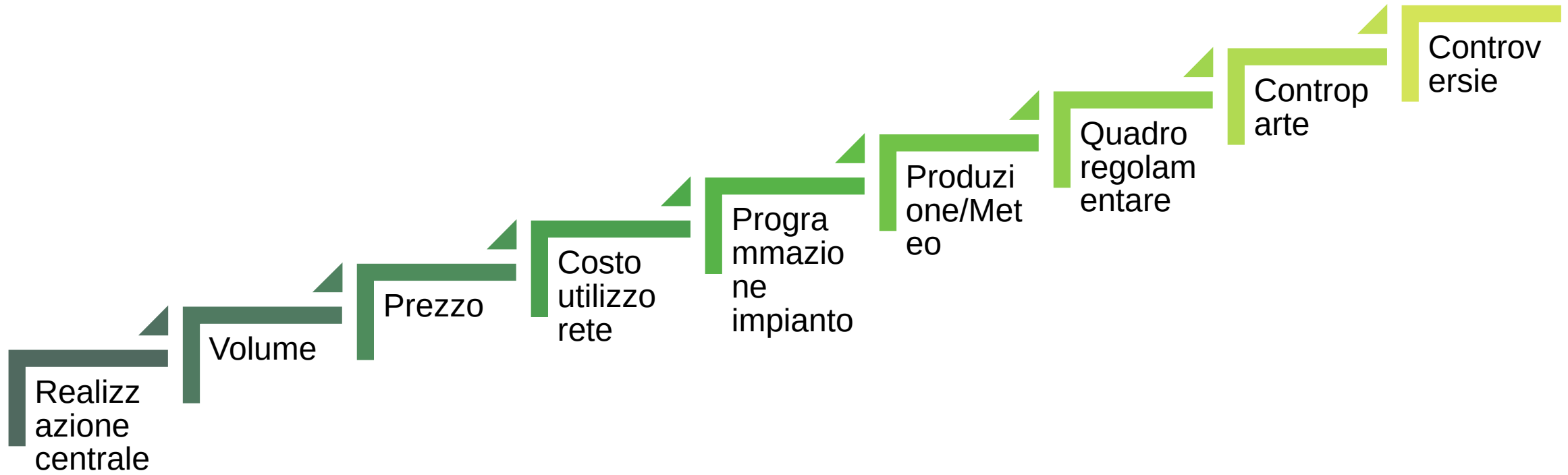
# STATO DELL'ARTE CORPORATE PPA

- Enorme interesse da parte delle aziende
- Nella fase attuale di mercato si firmano più corporate PPA che utility PPA
- Lo strumento si diffonde per ora tramite aziende molto ben strutturate mentre sembra essere ancora troppo complesso per le PMI
- Complessità a causa del rapporto trilaterale **PRODUTTORE – GESTORE – CLIENTE FINALE** (contratto *sleeved*)
- Contratto poco standardizzato
- Contratto ancora più complesso se l'impianto è ancora in fase di sviluppo e se deve essere finanziato da una banca
- Contratto di lunga durata (10+)
- L'attuale volatilità del mercato rende difficile determinare un prezzo fisso in anticipo

|                 | EURO   | France | GB     | Germany | Italy  | Netherlands | Nordics | Poland  | Portugal | Spain  |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|---------|---------|----------|--------|
| END OF FEBRUARY | 63,6   | 60,7   | 80,5   | 77,3    | 74,1   | 60,0        | 56,5    | 55,5    | 44,1     | 44,4   |
| END OF MARCH    | 63,9   | 61,8   | 79,5   | 72,0    | 75,0   | 62,7        | 50,0    | 71,5    | 42,2     | 43,7   |
| % CHANGE        | ▲+0,5% | ▲+1,8% | ▼-1,2% | ▼-6,8%  | ▲+1,3% | ▲+4,4%      | ▼-11,5% | ▲+28,9% | ▼-4,2%   | ▼-1,6% |

Fonte: Pexapark

# RISCHI DA ALLOCARE



# TRADOTTI IN CONTENUTI CHIAVE

Durata del contratto e  
inizio fornitura

Quantità da  
consegnare

Prezzo e accessori

Manutenzione

Garanzie (reps &  
warranties)

Garanzie  
(pecuniarie)

Bancabilità del  
progetto

Eventi di forza  
maggiore

Modifiche del quadro  
regolamentare

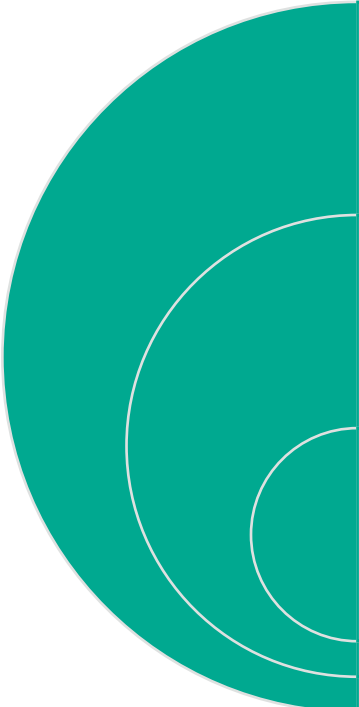
Risoluzione e penale  
di risoluzione

Risoluzione delle  
controversie



# SUGGERIMENTI GIURIDICI PPA

- Un PPA è un contratto complesso e a lungo termine (5 – 20 anni) -> è inevitabile avere conflitti
- È essenziale che il contratto contenga delle clausole atte a risolvere in modo efficiente conflitti
  - In modo tempestivo
  - In poco tempo
  - A costi contenuti



|                                                                                        |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Inadempimenti interni<br>(nella sfera di una parte contrattuale)                       | ➤ Arbitrato e nomina esperto tecnico                                    |
| Inadempimenti esterni<br>(derivano da eventi o fatti estranei alle parti contrattuali) | ➤ Procedure di mediazione                                               |
| Inadempimenti di terzi<br>(di un terzo in contatto con una parte contrattuale)         | ➤ Umbrella agreement e adesione di tutte le parti allo stesso arbitrato |
|                                                                                        |                                                                         |
|                                                                                        |                                                                         |

- Ad oggi in Italia esistono vari modelli per l'approvvigionamento di energia elettrica in modo alternativo
- L'azienda sceglie il modello adeguato in base alle sue esigenze
- I corporate PPA sono uno strumento molto interessante per le aziende sotto vari profili
- Lo strumento si diffonde sempre di più in Italia
- Anche PPA all'interno delle CER o di consorzi si diffonderanno maggiormente
- Bottleneck per la maggiore diffusione dei corporate PPA è la mancanza di progetti cantierabili (e/o di punti di connessione)
- L'attuale situazione di mercato rende lo strumento molto interessante ma allo stesso tempo anche difficile da utilizzare concretamente (esempio: pricing)
- Si tratta di contratti complessi e di lunga durata che vanno gestiti in maniera adeguata
- Attenzione allo sviluppo del quadro regolamentare (esempio modifica TIDE)





## COSA SONO

Se realizzi un intervento di efficienza energetica che garantisce un risparmio energetico sostanziale, puoi ottenere titoli trasformabili in denaro

## COME SI MISURA IL RISPARMIO

L'unità di misura del risparmio è il

**TEP**



Tonnellata equivalente di petrolio

Per ogni TEP risparmiato, il GSE riconosce un Certificato Bianco





# CHI PUO' ACCEDERE ALL'INCENTIVO

Oltre alle società di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, possono richiedere l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi



①

Le Energy Service Company



②

I soggetti sia pubblici che privati che hanno nominato un Esperto in Gestione dell'Energia



③

I soggetti sia pubblici che privati che sono in possesso di un Sistema di Gestione dell'Energia



Se non sei in possesso dei requisiti, puoi comunque accedere all'incentivo avvalendoti dei soggetti sopra riportati per la presentazione della richiesta

# ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTO

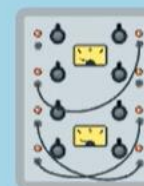
**INSTALLI led o  
SOSTITUISCI vecchie  
lampadine con led**



**INSTALLI un nuovo forno  
industriale efficiente o ne  
SOSTITUISCI uno vecchio**



**INSTALLI o  
SOSTITUISCI motori  
elettrici**



**INSTALLI un nuovo sistema di  
recupero del calore**



**INSTALLI una nuova  
caldaia o ne  
SOSTITUISCI una vecchia**



# COSA FARE

- ① MISURI  
i consumi  
ex ante



- ④ MISURI  
i consumi ex post e  
CALCOLI  
i risparmi



- ② PRESENTI  
il progetto. Il GSE  
ti darà riscontro  
entro 90 giorni



- ⑤ RICHIEDI  
periodicamente la  
certificazione dei  
risparmi al GSE



- ③ REALIZZI  
il progetto di  
efficienza  
energetica



- ⑥ Il GSE certifica il  
risparmio e  
AUTORIZZA  
il GME ad emettere  
i titoli



# COME ACCEDERE

## SE SEI REGISTRATO ALL'AREA CLIENTI GSE



Accedi inserendo le  
credenziali



Da 'SERVIZI GSE'  
seleziona  
'CERTIFICATI BIANCHI'



Accreditati, se accedi  
per la prima volta



## SE NON SEI REGISTRATO ALL'AREA CLIENTI GSE



Registrati, prima di  
accedere

Cosa aspetti?

Vai su  
[areaclienti.gse.it](https://areaclienti.gse.it)





# DIFFIDATE DALLE COSE SEMPLICI...



.. O PREPARATEVI ADEGUATAMENTE!

Riferimenti normativi, fonte sito GSE

Decreto Direttoriale del 3 maggio 2022

D.M. 21 maggio 2021

Decreto Direttoriale 30 aprile 2019

D.M. 10 maggio 2018

D.M.11 gennaio 2017

D.M. Sviluppo Economico 28/12/2012

Deliberazione dell'Autorità 09/2011

D.M. Attività Produttive 20/07/2004 GAS

D.M. Attività Produttive 20/07/2004 ELETTRICO

... ma ricordati anche di:

- D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (art. 42)
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche in L. 120/2020 (art. 56, co. 7 e 8)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Capo III e IV-bis)

oltre alle Guide operative.

# ART. 42 - CONTROLLI E SANZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI – PARTE 1

1. L'erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e **dell'efficienza energetica**, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. **La verifica**, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. **I controlli sugli impianti**, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.

Modifica introdotta da art. 56, co. 7, lett. 0a).

# ART. 42 - CONTROLLI E SANZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI – PARTE 2

3. **Nel caso in cui le violazioni riscontrate** nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 **siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi**, il GSE **in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241** dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. **In deroga al periodo precedente**, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, **l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento**, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà.

Modifica introdotta da art. 56, co. 7, lett. a).

Modifica introdotta da art. 56, co. 7, lett. 0a).

# ART. 42 - CONTROLLI E SANZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI – PARTE 3

**3-bis.** Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attività di verifica, **il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino [da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero] da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente**, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

Modifica introdotta da art. 56, co. 7, lett. b).

**3-ter.** Nei casi di cui al comma 3-bis, **gli effetti del rigetto** dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono **dall'inizio del periodo di rendicontazione** oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli **effetti dell'annullamento del provvedimento**, disposto a seguito di verifica, decorrono **dall'adozione del provvedimento** di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate **relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo**. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

Modifica introdotta da art. 56, co. 7, lett. c).

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, **oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti** nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. **Il GSE**, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, **dispone la revoca del provvedimento di annullamento** entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. **Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano** nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

(i) Pendenza procedimento o lite

Revoca del provvedimento (!)  
su istanza della parte.

(ii) Assenza proced./condanne penali

La percentuale di accoglimento di tale istanze è stata però molto bassa. Il GSE ha predisposto un ufficio specifico per riscontrare le istanze presentate.



# ART. 14 LINEE GUIDA EEN 9/11 E ART. 14 D.M 28.12.2012

Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della **corretta esecuzione tecnica ed amministrativa** dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi.

## VERIFICA A CAMPIONE

- regolare esecuzione
- conformità al progetto approvato, alle linee guida e alle disposizioni in vigore alla presentazione del progetto;
- completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche.

Possono essere eseguiti

## SOPRALLUOGHI

durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile

**Programma annuale** verifiche con costi e riepilogo annuale attività.

Controlli in situ progetti > 3.000 tep/annui.

Se **rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto,**  
**che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi,**  
il GSE dispone l'**annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata + sanzioni.**

# ART. 12, CO. 13 E 14, DM 11.01.2017 - VIOLAZIONI RILEVANTI

Violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua, in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti

Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, **nonché il recupero dei certificati bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento**

Costituiscono altresì violazioni rilevanti

## ART. 12 D.M. 11 GENNAIO 2017

Presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi

Indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente nel caso in cui ne sia già stata accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo

Comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica (compreso il diniego di accesso alle strutture e alla documentazione, purché strettamente connessa all'attività di controllo)

Alterazione della configurazione dell'intervento non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi

Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati

L'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo

## ART. 14 D.M. MAGGIO 2021

Presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi

Indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi

Comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica (compreso il diniego di accesso alle strutture e alla documentazione, purché strettamente connessa all'attività di controllo)

Alterazione della configurazione dell'intervento non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi

Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati

L'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo

La manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio

L'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

# I CONTROLLI DEL GSE – SENT. C.S., SEZ II, 24.04.2023 N. 4155

## Violazioni accertate nell'ambito degli interventi di efficienza energetica (Certificati Bianchi)

Nel corso del 2019, il GSE ha concluso 5.425 procedimenti di controllo relativi a interventi di efficienza energetica incentivati con certificati bianchi di cui:

- 168 con esito positivo;
- 8 con esito parzialmente negativo (gli interventi sono tuttora incentivati ma a condizioni diverse);
- 5.249 con esito negativo (decadenza dal diritto agli incentivi).

**Totale violazioni accertate: 5.257**

Tabella 1. Violazioni rilevanti accertate dal GSE nell'ambito delle verifiche afferenti agli interventi di efficienza energetica – Certificati Bianchi

| VIOLAZIONI RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.M. 11 GENNAIO 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FREQUENZA |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| art. 12, comma 14, lett. a)                                      | Presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi                                                                                                                                                           | 29        |
| art. 12, comma 14, lett. c)                                      | Comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purché strettamente connessa all'attività di controllo | 4212      |
| TOTALE                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4241      |

Tabella 2. Altre violazioni accertate dal GSE nell'ambito delle verifiche afferenti agli interventi di efficienza energetica – Certificati Bianchi

| ALTRE VIOLAZIONI                                                        | FREQUENZA |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Difficoltà che hanno comportato la decadenza dal diritto agli incentivi | 1008      |
| TOTALE                                                                  | 1008      |

«non è sufficiente che l'irregolarità o la non conformità di cui al d.m. 2012 continuino ad essere sanzionate anche sulla base del più rigoroso d.m. 2017, ...ciò che è invece decisivo, rispetto agli accertamenti che dovevano essere espletati sulla base della previgente regolamentazione, è che la condizione oggettiva di non regolarità o di non conformità al progetto incida (rectius, abbia inciso) specificamente sulla quantificazione o sull'erogazione dell'incentivo»

Microsoft Word - Violazioni accertate 2019 CERTIFICATI BIANCHI (002) (gse.it)

1. **Il provvedimento amministrativo illegittimo** ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, co. 2, **può essere annullato d'ufficio**, sussistendone le **ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole**, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, **e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati**, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
- 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di **false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi** di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica in concreto del potere utilizzato dal Gestore.  
Obbligo di conservazione della documentazione necessaria per i controlli e di dotarsi di apparato organizzativo adeguato. Limiti.

## COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE E GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI



Il DM 16 settembre 2020 ha completato il quadro regolatorio sulle **comunità energetiche e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile**

Il meccanismo di supporto prevede il riconoscimento, per **20 anni**, di due diversi contributi:

- **incentivazione** dell'energia elettrica **condivisa** (TARIFFA PREMIO)
- **restituzione di componenti tariffarie** relativa all'energia **condivisa** (CORRISPETTIVO UNITARIO)

Inoltre, l'energia elettrica immessa in rete rimane disponibile per il ritiro alle condizioni del **RID** o la **valorizzazione a mercato**

- Il 4 ottobre 2021 il GSE ha reso disponibile la funzionalità per il completamento delle istanze preliminari e la presentazione di nuove richieste e ha provveduto ad aggiornare la guida WEB all'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC", tramite la quale è possibile inviare tali richieste
- Al 31 dicembre 2021 sono state presentate o completate (nel caso di precedente invio di una richiesta preliminare) 14 richieste di accesso al meccanismo, di cui 11 richieste per configurazioni di Gruppi di autoconsumatori e 3 richieste per configurazioni di Comunità di energia rinnovabile, per una potenza totale degli impianti presenti in tali configurazioni di circa 0,2 MW

### Richieste di qualifica di gruppi di autoconsumatori collettivi e CER

|                                      | Numero richieste | Numero medio clienti finali | Numero totale clienti finali | Numero impianti/sezioni di produzione | Potenza (MW) |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Gruppi di autoconsumatori collettivi | 11               | 7                           | 72                           | 19                                    | 0,17         |
| Comunità di energia rinnovabile      | 3                | 6                           | 18                           | 3                                     | 0,04         |
| <b>Totale</b>                        | <b>14</b>        | <b>6</b>                    | <b>90</b>                    | <b>22</b>                             | <b>0,21</b>  |



RAin (D) e Avv. (I)  
Svenja Bartels

Managing Partner Padova  
Avvocato in Germania e in  
Italia

T. +39 049 8046911  
U. +39340 6888 989

[svenja.bartels@roedl.com](mailto:svenja.bartels@roedl.com)



Avv.  
Anna Maria Desiderà

Associate Partner Padova  
Responsabile Team Diritto  
Amministrativo Italia

T. +39 049 8046911

anna-  
maria.desidera@roedl.com



# TRANSIZIONE ENERGETICA E GREEN ECONOMY

Il mercato dell'energia sta subendo da alcuni decenni profondi cambiamenti, che porteranno ad un raddoppio dell'utilizzo dell'energia elettrica, la quale sarà generata da energie rinnovabili in un allontanamento dalle fonti energetiche tradizionali. Questo sviluppo sta portando ad un cambiamento completo del sistema in molti settori e richiede tecnologie e approcci nuovi e innovativi. Senza aumentare l'efficienza energetica, non sarà tuttavia possibile raggiungere gli obiettivi di risparmio di CO2 che, in ultima analisi, sono destinati a contrastare il cambiamento climatico.

Con una conoscenza ineguagliabile del mercato e dei suoi fattori di crescita, acquisita nel corso di decenni, forniamo consulenza su progetti nazionali e internazionali. Forniamo consulenza sulle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la green economy in generale e abbiamo una particolare esperienza nello sviluppo e nella strutturazione di progetti, nel finanziamento, nelle operazioni di M&A, nella risoluzione di controversie e nei rispettivi servizi correlati. Osserviamo le tendenze del mercato e, insieme ai nostri clienti, le traduciamo in progetti concreti. La nostra esperienza nelle energie rinnovabili comprende l'energia eolica on-shore e off-shore, il fotovoltaico, le biomasse, l'energia idroelettrica, l'energia geotermica, il CSP, lo stoccaggio, le infrastrutture di rete e le tecnologie correlate. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, abbiamo una vasta esperienza nella consulenza in materia di energy performance contracting ed incentivi pubblici.

Il coinvolgimento di specialisti di diritto amministrativo nei team che lavorano sui progetti ci consente di affrontare tutte le questioni relative a un progetto a 360 gradi, comprese le procedure autorizzative e l'analisi dei rischi derivanti dal quadro regolamentare e, se necessario, di agire anche in caso di contenzioso. Inoltre, il coinvolgimento di specialisti di diritto tributario ci permette di assistere i nostri clienti anche nella determinazione della struttura fiscale di un progetto. In questo modo offriamo servizi che non potrebbero essere più completi. I nostri consulenti fiscali si occupano della contabilità, della fiscalità e del reporting dell'asset management.

Lavoriamo per investitori, sviluppatori di progetti, banche, utilities, ESCO, consumatori di energia elettrica e associazioni.

# I NOSTRI AMBITI DI ATTIVITÀ

## Generazione e trasmissione di energia

Strutturazione e sviluppo di impianti e di infrastrutture energetiche (ivi incluso anche lo storage), contrattualistica di progetto connesso, attività di Due Diligence, consulenza fiscale connessa

## M&A

Compravendita di progetti, di impianti RES del mercato secondario e di infrastrutture energetiche

## Finanziamento di infrastrutture e di progetti

Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, assistenza a fondi di investimento, banche ed investitori

## Negoziatura di energia elettrica

Trading energetico sulle borse dell'energia, negoziazioni OTC (PPA), contrattualistica per trading fisico e virtuale

# I NOSTRI AMBITI DI ATTIVITÀ

## **Contenzioso e arbitrato**

Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative per questioni di diritto urbanistico, dell'ambiente e dell'energia, nonché alle giurisdizioni ordinarie ed in sede arbitrale (nazionali ed internazionali)

## **Indagini e conformità normativa**

Consulenza su questioni regolatorie e relative all'ottenimento di incentivi statali e europei, assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di compliance, 231, privacy

## **Servizi fiscali**

Outsourcing contabile e fiscale, Reporting Asset Management

## **Efficienza energetica**

Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC, consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis

# IL TEAM ENERGY

